Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 agosto 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1975, n. **390.**

Proroga della legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania ed Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del 1971, è prorogata.

Art. 2.

La proroga si applica limitatamente alle classi di leva 1954, 1955, 1956 e 1957.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1975

LEONE

MORO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 luglio 1975, n. **391.**

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

1) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10.

Si considera inoltre impiegata, a tutti gli effetti, per uso di abitazione:

a) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 Kw;

b) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni relative ai servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e nei servizi generali;

2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

a) per uso di illuminazione: lire 4,00;

b) per applicazioni diverse dalla illuminazione:

L. 0,50 fino a 6.000 Kwh di consumo al mese;

L. 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da oltre 6.000 e fino a 200.000 Kwh;

L. 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari e sempre che non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), lettera *a*), è assoggettata alle aliquote di cui al n. 2, lettera *b*), del presente articolo l'energia elettrica impiegata:

a) per l'alimentazione degli apparecchi elettromedicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e clichés e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;

b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di film cinematografici nelle apposite industrie;

c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione di film nelle sale cinematografiche;

d) per la carica di accumulatori portatili;

e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento ovvero in cel-

le per allevamenti artificiali, purchè dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

f) per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;

g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

h) per le riprese televisive ».

Art. 2.

Le aliquote di imposta previste nel precedente articolo si applicano dall'11 luglio 1974, secondo i criteri stabiliti, per l'applicazione delle nuove tariffe dell'energia elettrica, dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974 del 6 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1974, n. 181.

Il regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40, convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260, concernente limitazioni a tempo indeterminato del diritto di rivalsa, da parte dei fabbricanti, per l'imposta di consumo della energia-luce, non si applica ai consumi di energia elettrica per gli usi di cui al punto 1) del precedente articolo.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di accordare, a partire dall'anno 1975, ai fabbricanti di energia elettrica che ne facciano richiesta, l'autorizzazione a presentare dichiarazioni annuali di consumo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dallo stesso Ministero, fermo restando il pagamento dell'imposta in rate di acconto bimestrali calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, salvo conguaglio. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del bimestre.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 luglio 1975, n. **392.**

Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 35, 35 e 34 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, sono promossi — mediante la formazione di appositi quadri suppletivi — al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1975, 1° gennaio 1976 e 1° gennaio 1977.

Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri (capitolo 4501).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1975

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 agosto 1975, n. **393.**

Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CENTRALI ELETTRONUCLEARI

Art. 1.

La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono disciplinate dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e di Trento.

Art. 2.

Nel quadro del piano nazionale per l'energia, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN, approva i programmi pluriennali dell'ENEL per la costruzione di

centrali elettronucleari e determina le regioni nel cui territorio possono essere insediate le centrali stesse, tenendo conto anche delle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Le regioni, determinate a norma del comma precedente, debbono indicare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro centocinquanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE, d'intesa con i comuni interessati, con il parere del Ministero della sanità, sentito l'ENEL e avvalendosi dell'assistenza tecnica del CNEN, almeno due aree del proprio territorio suscettibili di insediamento di centrali elettronucleari e per le quali il CNEN abbia espresso avviso favorevole.

Qualora nel termine indicato nel comma precedente le regioni non abbiano provveduto, le aree sono determinate con legge su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 3.

Dopo l'espletamento della procedura di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato autorizza l'ENEL a eseguire le indagini necessarie per l'accertamento dell'idoneità tecnica delle aree prescelte e, nell'ambito delle stesse, per la determinazione del luogo ove può essere ubicata la centrale elettronucleare.

Per svolgere le indagini l'ENEL ha facoltà di accedere nei fondi compresi nelle aree. I proprietari o possessori dei fondi non possono opporsi all'accesso, ma hanno facoltà di esigere una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini.

Qualora le parti non si accordino sulla misura della cauzione, l'ingegnere capo del genio civile, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilisce d'ufficio l'ammontare del deposito cauzionale.

Ogni ulteriore controversia fra il proprietario o possessore del fondo e l'ENEL è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 4.

L'ENEL trasmette al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alle regioni interessate, entro dodici mesi dall'accesso ai fondi, un rapporto con documentazione completa sulle ubicazioni proposte nell'ambito delle aree di cui all'articolo 2 e sulle relative caratteristiche tecniche e ambientali.

Il rapporto con la relativa documentazione deve essere trasmesso contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, limitatamente alla parte che riguarda l'ubicazione della centrale.

La consultazione prevista dall'articolo 40 del citato decreto 13 febbraio 1964, n. 185, è estesa al Ministero per i beni culturali e ambientali. I pareri di cui al medesimo articolo, se non espressi entro il termine di sessanta giorni, si intendono favorevoli. In tal caso il CNEN trasmette ugualmente il parere di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Il predetto parere del CNEN deve essere trasmesso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alle regioni interessate entro otto mesi dalla ricezione del rapporto con documentazione di cui ai precedenti commi.

Successivamente, nei sessanta giorni dalla richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le regioni, d'intesa con il comune o i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano definitivamente la localizzazione della centrale.

In mancanza della decisione della regione nel termine suddetto, il CIPE determina la localizzazione e la notifica alla regione e al comune interessati.

Il provvedimento che determina in via definitiva la localizzazione della centrale costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e sostituisce la licenza edilizia.

Dopo la localizzazione dell'impianto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può autorizzare l'ENEL all'esecuzione di opere preliminari di preparazione sotto la vigilanza tecnica del CNEN.

Art. 5.

A seguito della localizzazione della centrale ai sensi del precedente articolo, l'ENEL presenta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato il progetto di massima dell'impianto e della relativa rete di trasporto ad alta tensione, corredati da adeguata documentazione tecnica e dal piano delle infrastrutture di competenza dell'ente.

Il progetto di massima dell'impianto e la relativa documentazione devono essere trasmessi contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, per la parte che riguarda il nulla osta alla costruzione.

Per la consultazione delle amministrazioni e il parere del CNEN si applicano il terzo e il quarto comma del precedente articolo 4.

Ottenuto il parere del CNEN, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato rilascia, con proprio decreto, l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e il nulla osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 6.

I successivi articoli 14 e 15 della presente legge si applicano anche alle centrali elettronucleari.

Art. 7.

Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, dopo le parole « nuovi impianti » sono aggiunte le parole « elettrici di qualsiasi tipo ».

Capo II

CENTRALI TERMOELETTRICHE
E DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

Art. 8.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su direttive del CIPE, in casi di straordinaria gravità della situazione del mercato delle fonti di energia, e in particolare del petrolio, e di eccezionale disa-

vanzo della bilancia dei pagamenti, a causa dell'andamento dei piani di determinate materie energetiche, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, può far obbligo:

a) all'ENEL di utilizzare, per l'alimentazione delle centrali termoelettriche convenzionali, fonti di energia sostitutive dell'olio combustibile;

b) all'ENI di mettere a disposizione dell'ENEL il gas metano necessario.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei provvedimenti previsti nel primo comma, determina, sentito l'ENEL, le centrali termoelettriche nelle quali può essere utilizzato anche combustibile diverso dagli oli minerali, tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle centrali stesse, e di ogni elemento atto ad assicurare la minore variazione nell'inquinamento atmosferico della zona e la maggiore economicità di gestione.

Art. 9.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, salvo parere contrario del Ministro per la sanità, con i decreti previsti nel precedente articolo 8, può autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.

Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, numero 880, è dello 0,35 parti per milione.

E' altresì consentito all'ENEL di impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche ubicate nella zona di detto bacino.

Art. 10.

Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, è aggiunto il seguente comma:

« I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare ».

Art. 11.

I comuni e le province possono assumere, ai sensi e con le modalità di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2578, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento, anche abbinati alla produzione di energia elettrica.

Ai comuni, ai consorzi di comuni e alle aziende municipalizzate è consentito produrre energia elettrica dagli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e di dissalazione delle acque di mare, nonchè di utilizzarla per illuminazione pubblica e per trazione dei mezzi di locomozione pubblici.

Le disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata con la legge 3 novembre 1971, n. 1069, sono estese agli impianti di cui ai commi precedenti realizzati dai comuni e dai consorzi di comuni, o dalle loro aziende speciali anche già esistenti.

Art. 12.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con propri decreti, può disporre che, nel limite previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non sia computata l'energia elettrica prodotta in centrali elettriche con il recupero del calore generato da impianti per l'incenerimento dei rifiuti o per il dissalamento delle acque di mare costruiti da imprese elettriche previste dal citato articolo 4, n. 8.

Art. 13.

Le concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e quelle scadute per le quali l'ENEL non si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1965, n. 342, possono essere assentite a favore dei soggetti indicati nei numeri 5, 6, 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi delle disposizioni del citato testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Sulle concessioni di cui sopra gli enti locali e le aziende municipalizzate possono comunque esercitate diritto di prelazione.

I soggetti indicati nel n. 5, articolo 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche in pendenza dell'istruttoria prevista nella norma citata, possono chiedere la concessione relativa a derivazioni idroelettriche per la costruzione di impianti idroelettrici di produzione con i relativi impianti di trasformazione e trasporto, con particolare riguardo a quelli aventi scopo multiplo: difesa dalle piene dei corsi d'acqua, invaso d'acqua per usi potabili ed irrigui, di rigenerazione mediante pompaggio e simili, e di quelli aventi interesse locale, o di limitata potenza.

La domanda è comunicata in copia dal Ministero dei lavori pubblici all'ENEL.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ENEL ha facoltà di chiedere a proprio favore la concessione della derivazione idroelettrica per la quale è stata presentata domanda dall'ente locale. Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, decide sull'assegnazione all'ente locale o all'ENEL, fatti salvi gli scopi di cui la terzo comma del presente articolo e con l'obbligo di utilizzazione della concessione stessa. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il Ministro per i lavori pubblici decide la concessione all'ente locale.

Art. 14.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie, nelle aree determinate a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilità nonchè indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce i termini entro i quali debbono essere iniziati le espropriazioni e i lavori ».

Art. 15.

Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL è tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.

Il contributo di cui al comma precedente è indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.

Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di più comuni, il contributo predetto è ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale è installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province.

Il pagamento della somma è effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.

Capo III

CENTRALI TURBOGAS

Art. 16.

Fino al 31 dicembre 1979 la localizzazione e la costruzione di centrali turbogas dell'ENEL sono disciplinate dalle norme del presente capo.

Nei programmi di costruzione di centrali turbogas l'ENEL deve indicare almeno due località per ciascuno degli impianti previsti dai programmi, tenendo conto della funzione delle centrali stesse, delle loro caratteristiche tecniche e dell'equilibrio della rete di trasporto dell'energia elettrica.

I programmi predetti sono approvati, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, dal CIPE con la partecipazione dei presidenti delle giunte regionali competenti per territorio.

Art. 17.

Nei due mesi successivi alla data di comunicazione della deliberazione del CIPE, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, scelgono l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento delle centrali turbogas tra quelle indicate dall'ENEL.

Qualora le regioni non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, la localizzazione degli impianti è effettuata dal CIPE.

Art. 18.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede all'istruttoria di sua competenza entro un mese dalla comunicazione delle localizzazioni, richiedendo il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, nella composizione di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e, ove necessario, il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichità.

Art. 19.

L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle centrali turbogas è data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Alle centrali turbogas si applica l'articolo 14 della presente legge.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

L'ultimo comma del precedente articolo 2 si applica anche alle centrali termiche convenzionali dell'ENEL.

Alle medesime centrali si applica inoltre il penultimo comma del precedente articolo 4 nel caso in cui i comuni non abbiano osservato nei termini prescritti le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

Art. 21.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

Art. 22.

Per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, di cui alla delibera del CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale, del 26 giugno 1974, la relativa area è individuata nella fascia costiera compresa tra le località Pian di Spille — comune di Tarquinia — e Pian dei Gangani — comune di Montalto di Castro.

Per le centrali elettronucleari del Molise di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1973, il parere della commissione consultiva interregionale deve essere espresso entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge.

Per ulteriori quattro centrali elettronucleari il CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale, determina le regioni interessate, a norma del precedente articolo 2, comma primo, entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 è ridotto per le centrali previste nei precedenti commi secondo e terzo da cinque mesi a sessanta giorni.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, il rapporto di cui al primo comma dell'articolo 4 dev'essere trasmesso dall'ENEL al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, alle regioni interessate ed al CNEN, nei seguenti termini: per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; per le centrali elettronucleari del Molise e per quelle di cui al precedente terzo comma, rispettivamente, entro due e sei mesi dall'indicazione, da parte delle regioni interessate, al Mi-

nistro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel termine previsto nel comma precedente, delle aree di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge.

Ai fini del provvedimento di localizzazione di cui al precedente articolo 4, i termini previsti nel terzo e quinto comma dell'articolo stesso sono ridotti della metà.

Art. 23.

Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, il CNEN, d'intesa con le regioni e con l'ENEL, redige una carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari da localizzare dopo la redazione della carta stessa, fatte salve per il periodo precedente le procedure previste dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — GUI — ANDREOTTI — BUCALOSSI — BISAGLIA — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 agosto 1975, n. **394**.

Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a L. 48 miliardi il primo, e sino a L. 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per L. 96 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di L. 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive L. 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di L. 24 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire la somma di L. 48 miliardi al patrimonio dell'IMI in ragione di L. 24 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976, per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Si applicano il terzo, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1974, n. 59.

Art. 2.

All'onere di L. 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1975 e 1976 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche od altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1975 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le direttive del CIPE, alle quali, a norma dell'articolo 5, ultimo comma della legge 22 marzo 1971, n. 184, deve attenersi la GEPI, sono parte di un programma di intervento che ha per fine la difesa dell'occupazione e la ristrutturazione dei settori industriali in crisi. Di tale programma il Ministro per il bilancio e la programmazione economica dà relazione al Parlamento.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione analitica sull'attività svolta dalla GEPI con allegato il bilancio annuale della società.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — VISENTINI — DONAT-CATTIN — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1973 con il quale il dott. Francesco Basso veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno con il quale ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il primo dirigente dott. Francesco Basso con il dirigente superiore viceprefetto dott. Giustino Sannini;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Giustino Sannini è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto, in sostituzione del dott. Francesco Basso.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1975
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 39

(7184)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408 e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1973, con il quale il dott. Vincenzo Masella è stato nominato, in rappresentanza del Ministero dell'interno, componente il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L.;

Considerato che il Ministero dell'interno ha proposto la sostituzione del dott. Vincenzo Masella, nominato componente il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, designando il dirigente superiore viceprefetto dott. Salvatore Cassisi;

Decreta:

Il dirigente superiore, viceprefetto dott. Salvatore Cassisi è nominato, in rappresentanza del Ministero dell'interno, componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Vincenzo Masella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Presidente: MORO

(6996)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania;

Vista la nota n. 141178 del 6 febbraio u.s. con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante nel comitato predetto il dott. Francesco Carozza, in sostituzione del dott. Renato Petrone, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Carozza, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Renato Petrone, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7048)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1975.

Ricostituzione del Comitato per l'edilizia residenziale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi ed interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Visto l'art. 2 della legge anzidetta che prevede l'istituzione del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.);

Visto il decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, con il quale venne costituito per la durata di tre anni il Comitato stesso;

Considerata la necessità di ricostituire il suddetto Comitato per il triennio 1975-77;

Viste le designazioni dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito per la durata di tre anni il Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.).

Art. 2.

Detto Comitato è composto come segue:

Marsocci dott. Girolamo, in rappresentanza del Ministro per i lavori pubblici;

Briatico dott. Franco, in rappresentanza del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Landriscina dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Falcone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministro per il tesoro;

Consiglio ing. Mario e Bonamico prof. ing. Sergio, esperti.

Art. 3.

Le mansioni di segretario del Comitato di cui ai precedenti articoli sono svolte dal dott. Gaetano Giuseppe Leotta.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(7166)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1958, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è stata integrata con i membri scelti nei settori del credito e della cooperazione;

Visto il decreto interministeriale 17 gennaio 1975, con il quale la detta giunta è stata integrata con un membro scelto nel settore del commercio estero;

Vista la deliberazione 28 maggio 1975, n. 4, con la quale detta giunta ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante dei consumatori;

Vista la circolare 24 ottobre 1972, n. 2310/*C;*

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza dei consumatori fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560 e dai decreti interministeriali 18 giugno 1958 e 17 gennaio 1975.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(7092)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Giunone », in Rieti

Con decreto ministeriale 30 luglio 1975 la società cooperativa edilizia « Giunone », in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 27 aprile 1964, rep. n. 18035, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(7055)

Scioglimento della società cooperativa di produzione, lavoro e consumo « La Sestolese », in Sestola

Con decreto ministeriale 30 luglio 1975 la società cooperativa di produzione, lavoro e consumo « La Sestolese », in Sestola (Modena), costituita per rogito Dario Monari in data 15 luglio 1945, rep. n. 4400, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(7056)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Unione commercianti », in Prato

Con decreto ministeriale 30 luglio 1975 la società cooperativa edilizia « Unione commercianti », in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 7 giugno 1967, rep. n. 38280, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(7057)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Adler », in Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 30 luglio 1975 la società cooperativa edilizia « Adler », in Reggio Calabria, costituita per rogito Giuseppe Macrì in data 17 aprile 1970, rep. n. 44114, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(7058)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante la seconda cattedra di Meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7189)

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « V. Emanuele II » di Firenze ad accettare una eredità

Con decreto 30 ottobre 1973, n. 3169 - Div. I del prefetto della provincia di Firenze, l'Istituto dei ciechi « V. Emanuele II » di Firenze è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Margheri Rina con testamento olografo del 25 luglio 1969, pubblicato dal notaio Caggiati il 10 aprile 1973 al n. 316 di repertorio, fascicolo n. 175, consistente in un terzo dei beni mobili ed immobili, compresi i risparmi.

(6964)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine ai sensi del regolamento (CEE) n. 1860/75 del 18 luglio 1975

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303 istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144 concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e numero 1071/68 del 25 luglio 1968 concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1860/75 del 18 luglio 1975, con il quale è stato deciso di far luogo, a partire dal 21 luglio 1975, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine sotto forma di quarti anteriori non disossati, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabile ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda della durata del periodo di ammasso stesso;

Considerato la necessità di provvedere a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del 27 febbraio 1975 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira Italiana;

Nell'adunanza del 30 luglio 1975;

Ha deliberato:

1. — L'A.I.M.A. procede, alle condizioni stabilite nella presente delibera, alla corresponsione di aiuti, disposta con regolamento (CEE) n. 1860/75 del 18 luglio 1975, per l'ammasso privato di quarti anteriori non disossati, provenienti da bovini di origine comunitaria, macellati da non oltre dieci giorni e ammassati allo stato congelato.

Per ammasso privato del prodotto indicato nel precedente comma si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio dei prodotti stessi in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immessa in magazzino e tenuta in ammasso per l'intera durata del contratto e a condizione che per 100 kg di carni con osso avviate a disossamento vengano immagazzinati almeno 70 kg di carni disossate.

2. — L'aiuto è concesso in base a contratto concluso con l'A.I.M.A. su domanda dell'ammassatore e di cui siano state osservate le condizioni.

3. — Possono presentare domanda per la conclusione del contratto di ammasso privato del prodotto indicato all'art. 1 del presente decreto le persone fisiche o le persone giuridiche che svolgono una attività nel settore del bestiame e delle carni, siano iscritte in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e dispongano per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica Italiana.

La domanda da indirizzarsi all'A.I.M.A. e da presentarsi, formulata in carta legale, nella sede della stessa in Roma - via Palestro 81, deve essere presentata con l'indicazione del tipo di prodotto e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonchè nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 500 e se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto disossato indicando per questo secondo caso i relativi quantitativi di prodotto;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di cinque o sei mesi, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) impegno a prestare cauzione per l'adempimento del contratto stesso;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa della qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

certificato comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

4. — L'A.I.M.A. provvede sulla domanda inviando al richiedente quattro copie di apposito atto disciplinare, seguito dal testo di atto di sottomissione del richiedente medesimo.

Il contratto è concluso nella data in cui l'A.I.M.A. spedisce al richiedente l'atto disciplinare e l'atto di sottomissione, ma la sua efficacia è subordinata alla restituzione all'A.I.M.A. mediante plico raccomandato nel più breve tempo possibile, di due copie originali dell'atto di sottomissione sottoscritte dal richiedente con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune, con allegata fidejussione bancaria costitutiva della cauzione di cui al successivo punto 5), nonchè alla trasmissione di altra copia originale dell'atto di sottomissione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di conservazione del prodotto.

5. — Contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, il richiedente deve prestare cauzione a favore dell'A.I.M.A. d'importo pari a 10 unità di conto per quintale di prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

La cauzione è costituita con fidejussione bancaria rilasciata da primaria Banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. stessa.

6. — Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza di funzionario incaricato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonchè di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non possono essere accettati all'ammasso privato quarti anteriori che siano presentati già allo stato congelato, anche se provenienti da bovini di origine comunitaria macellati da non oltre dieci giorni.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'A.I.M.A. e all'ispettorato dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 q.li.

Nel caso l'ammassatore intenda tagliare o disossare tutta o parte la quantità di prodotto, posteriormente alla pesatura dello stesso nella presentazione con osso, e senza soluzione di continuità, verrà effettuata l'operazione di disossamento, terminata la quale, la carne risultante dal taglio o disossamento verrà nuovamente pesata e, se detto peso sarà eguale o superiore al 70% del peso della carne stessa con osso, verrà accettata all'ammasso ed avviata alle celle frigorifere; di questa seconda pesatura e dell'accettazione all'ammasso il funzionario dell'ispettorato farà specifica menzione nel verbale di immissione in ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto devono essere completate entro il sessantesimo giorno successivo a quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. dell'atto di sottomissione, con l'osservanza delle condizioni stabilite ai precedenti commi.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% e al massimo il 110% di tale quantità risulti immagazzinato nel termine suddetto.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza al 110% di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90% della quantità oggetto di contratto.

7. — La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1071/68 del 25 luglio 1968.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito.

A termini di quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1860/75 del 18 luglio 1975, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore, comunque, a 50 quintali, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno tre mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso paesi terzi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità e detta prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati, in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tal fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi — riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso — per il numero di giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al successivo punto 8.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'A.I.M.A. e l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso sono avviate all'esportazione.

8. — L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata di ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

N. tariffa doganale	Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo degli aiuti in L./tonn. per un periodo di ammasso di:		Importo in L./tonn. da aggiungere mensilmente	Importo in L./tonn. da detrarre al giorno
		5 mesi	6 mesi		
02.01 AII a) 1 bb 22	quarti anteriori	368.510	389.935	21.425	685,6

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato dalla ditta ammassatrice prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

9. — A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante, detraendo l'importo corrispondente al periodo di mancato ammasso nel caso di ritiro totale o parziale delle carni per destinarle all'esportazione.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta del funzionario incaricato del controllo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

10. — La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A. qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti sia stato ammassato meno del 90 % della quantità convenuta in contratto l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(7137)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga dell'autorizzazione alla vendita in recipenti di materiale plastico dell'acqua minerale « Levissima »

Con decreto 29 luglio 1975, n. 1540, alla S.p.a., « Fonti Levissima », in frazione Cepina del comune di Valdisotto (Sondrio), è stata prorogata fino al 31 ottobre 1975, l'autorizzazione a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Levissima » in recipienti di cloruro di polivinile della ditta Solvay della capacità di 1.500 ml.

(7107)

Autorizzazione alla modificazione delle etichette dell'acqua minerale « Pozzillo »

Con decreto 1° agosto 1975, n. 1541 la S.p.a. Regionale idrominerale, in Acireale (Catania), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale « Pozzillo », che sgorga nell'omonimo complesso idrominerale di Acireale dal pozzo denominato « numero 3 », le nuove analisi chimico e chimico fisica eseguite in data 19 aprile 1975 dal prof. Guglielmo Stagno D'Alcontres, direttore dell'istituto di chimica organica dell'Università di Messina.

(7108)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Alla pagina 4 del supplemento straordinario alla « *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 29 luglio 1953, concernente la pubblicazione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario per taluni comuni della provincia di Savona facenti parte del distretto di Savona, stabilite dalla commissione censuaria centrale con deliberazione 26 marzo 1952, n. 2397, al reddito dominicale della qualità « incolto produttivo » di classe unica, dove è scritto: L. *450,00*, leggasi: L. *4,50*.

(7106)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'assegnazione di due borse-premio di L. 500.000 ciascuna

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 20 giugno 1956, n. 612, concernente norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per l'assegnazione di due borse-premio di L. 500.000 ciascuna da conferire a cittadini italiani che presenteranno il miglior elaborato su uno dei seguenti temi:

1) la produttività sociale della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'Amministrazione della difesa;

2) lo statuto dei lavoratori e sua possibile applicazione nell'ambito del pubblico impiego.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito uno dei sottoindicati diplomi di laurea presso università o istituti universitari italiani nell'arco di tempo che va dall'anno accademico 1968/69 fino al giorno che precede quello di scadenza del presente bando:

giurisprudenza;
scienze politiche;
scienze economiche e commerciali;
scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) non aver riportato condanne penali.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire, unitamente a tre copie dell'elaborato, al Ministero della difesa - Direzione generale dei servizi generali - Viale dell'Università n. 4 (Palazzo aeronautica) - Roma, entro il termine perentorio di giorni centoventi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente. Tuttavia le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

1) le generalità e residenza;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio conseguito.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea;
b) certificato di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Gli elaborati premiati verranno conservati presso la scuola di aggiornamento e perfezionamento per gli impiegati civili delle forze armate; gli altri potranno essere ritirati a cura degli autori.

Nessuna pretesa di ordine economico potranno avanzare gli autori degli elaborati premiati per l'eventuale utilizzazione degli stessi da parte dell'Amministrazione della difesa, salvo il riconoscimento del diritto morale di autore.

Art. 6.

Le borse-premio saranno assegnate in base al giudizio insindacabile di apposita commissione, nominata con decreto del Ministro della difesa, così costituita:

Presidente:

un direttore generale o centrale.

Membri:

un professore universitario;

il direttore della scuola di aggiornamento e perfezionamento per gli impiegati civili delle forze armate;

un dirigente della carriera direttiva amministrativa.

Membro e segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per la valutazione degli elaborati la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun lavoro di un punteggio non superiore a 20/20.

Le borse non potranno essere conferite se gli elaborati non otterranno almeno quattordici ventesimi.

I vincitori, ove richiesti dal Ministero della difesa, sono tenuti a compiere studi o ricerche complementari in ordine al tema del loro elaborato.

La richiesta per studi o ricerche complementari dovrà essere avanzata dal Ministero entro sessanta giorni dalla data sotto la quale verrà comunicato al concorrente che il suo elaborato è stato premiato.

Lo studio o ricerca complementare dovrà essere completato entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

Art. 7.

L'ammontare delle borse di studio verrà corrisposto mediante mandato diretto da emettersi dalla Direzione generale dei servizi generali come segue:

L. 400.000 (quattrocentomila) dopo che sarà stato approvato e registrato nei modi di legge il decreto di concessione;

L. 100.000 (centomila) dopo il completamento dell'eventuale studio o ricerca complementari di cui al precedente art. 6 o dopo decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al quinto comma del medesimo articolo.

La relativa spesa di L. 1.000.000 (un milione) graverà sul cap. 3672 di bilancio dell'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato successivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1975
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 226

(7200)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a cinquantasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MODENA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a cinquantasette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena.

Il 10 % di tali posti, pari a sei, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (5ª classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini della elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazione del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Modena in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla 5ª classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Modena, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di una copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (5ª classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica oppure la copia autentica di detto certificato oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina: certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Modena e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, addì 1° aprile 1975

Il direttore provinciale: SCIASCIA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 18 giugno 1975
Registro n. 4 Poste, foglio n. 222

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . il . . . . residente in . . . via . . . . n. . . provincia . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 2 del 1° aprile 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titoli di studio . . . . . . conseguito presso . . . . il . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127

del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato iscritto od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6296)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice per il concorso ad undici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 4 settembre 1974, con il quale è stato indetto il concorso a undici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di undici agenti di cambio presso la borsa valori di Napoli, indetto con decreto ministeriale 19 febbraio 1974, è composta come segue:

Presidente:

Cara dott. Alfredo, primo dirigente del Ministero del tesoro.

Membri:

Costantino dott. Antonio, presidente della deputazione della borsa valori di Napoli;

Focas rag. Giorgio, presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Napoli;

Ramasco prof. dott. Salvatore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;

De Luca prof. Mario, professore ordinario di economia politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1975
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 216

(7201)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Bergamo

Con decreto 24 giugno 1975, n. 213/SAN, del presidente della giunta regionale, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conseguimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Bergamo:

Farmacie rurali Almenno S. Bartolomeo sede unica, Bracca sede unica, Capizzone sede unica, Colzate sede unica, Endine Gaiano sede unica, Filago sede unica, Fornovo S. Giovanni sede unica, Misano Gera D'Adda sede unica, Morengo sede unica, Pagazzano sede unica, Peia sede unica, Rogno sede unica, Suisio sede unica, Taleggio sede unica, Valbrembo sede unica, Villa D'Ogna sede unica;

Farmacie urbane Sorisole sede n. 2.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bergamo, via Clara Maffei n. 4, entro le ore 12 del giorno 31 ottobre 1975.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo, presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia, in Milano, via Pontaccio 10, presso ciascuno dei comuni in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(7148)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Gorizia

Con decreto 28 giugno 1975, n. 1899, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti farmacie:

Gorizia: undicesima sede urbana;

Doberdò del Lago: sede unica rurale;

San Pier d'Isonzo: sede unica rurale;

Sagrado: sede unica rurale, indennità di avviamento lire 5.235.000.

Le domande di partecipazione devono pervenire all'ufficio del medico provinciale di Gorizia entro le ore 12 del 30 novembre 1975.

(7017)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752240)